



### ***La propaganda genera mostri.***

L'Unione delle Camere Penali da tempo denuncia la deriva dell'attività legislativa che costituisce una delle principali cause dei problemi della produzione legislativa degli ultimi anni in campo penale. Si tratta dell'affermazione di quello che, già nel novembre del 2012, intervenendo in un convegno fiorentino dell'Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto Penale, individuavamo in "un diritto penale fortemente simbolico, che proprio per tale motivo è portato a prescindere dai dati criminologici." E portavamo, allora, l'esempio del decreto legge sulla violenza sessuale del 2008, osservando che "fu licenziato da un governo che, quel medesimo giorno, convocava un conferenza stampa per annunciare che la violenza sessuale in Italia era in calo. Controllate le date, è successo esattamente questo. Si legiferava in campo penale con uno strumento che postula, per definizione, requisiti di necessità ed urgenza fornendo allo stesso tempo dati che smentivano il presupposto; ciò perché bisognava dare un segnale di fronte ad alcuni specifici fatti di cronaca che avevano creato allarme". E, per continuare nell'inelegante - però in questo caso efficace - uso dell'autocitazione, osservavamo come, oltre a questa grande contraddizione della produzione legislativa nel campo penale degli ultimi anni, si sia anche registrata "una certa confusione in ordine ai modelli culturali cui si ispira il legislatore. Ciò ha prodotto un diritto penale orientato al tipo d'autore, vedi la legge ex Cirielli o le aggravanti sull'immigrazione clandestina, quando non al diritto penale del nemico, come (ne)lla legislazione anti terrorismo. Spesso, a sostegno di queste scelte, si sono adottati modelli di riferimento elaborati in altri contesti, come le teorizzazioni nordamericane, che nei paesi di origine erano già stati messi in crisi. Il tutto condizionato dall'unico elemento che ha dominato il campo per lungo tempo: la sicurezza, o - per meglio dire - la percezione di insicurezza. Tutto ciò ha anche prodotto un diritto penale ipertrofico, reattivo, propagandistico."

Né ci si può nascondere dietro le previsioni convenzionali o le direttive europee che, al di là della loro discutibilità, lasciano comunque spazi di autonomia al legislatore nazionale.

Nulla di strano, allora, se quando è stato presentato lo schema del decreto contro il "femminicidio" l'Unione abbia ribadito immediatamente la propria contrarietà, fondata sui pregiudiziali motivi anzidetti, trattandosi di un intervento legislativo che si presenta addirittura come una summa di tutti i difetti da noi denunciati da tempi non sospetti.

Meno normale, invece, è che quella dei penalisti sia rimasta l'unica voce dissonante, almeno tra quelle espresse pubblicamente. Evidentemente il timore di dire qualcosa di politicamente non corretto ha frenato la lingua e la penna di quelle sentinelle della magistratura - ad esempio - che



non hanno avuto nulla da dire per talune norme che, sull'altare della severità esibita, denotano sfiducia verso la sensibilità dell'autorità giudiziaria, quando non ampliano in maniera di fatto incontrollabili i poteri della polizia.

Ora che il Decreto legge è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, possiamo articolare una prima serie di osservazioni, che riteniamo tanto più doverose in vista dell'iter parlamentare che l'uso della decretazione di urgenza – unito al periodo di vacanza estiva delle Camere –fatalmente strozzeranno, in tal modo impedendo l'approfondimento che norme così incisive sulla libertà delle persone viceversa imporrebbero.

Ora che si conosce, insomma, il giudizio iniziale non solo si conferma esatto, ma, di più, si resta davvero allibiti di fronte alla sciatteria del testo normativo licenziato dal Governo, che risulta zeppo di previsioni stravaganti ed irrazionali, figlie della fretta propagandistica. Ne segnaliamo e denunciemo alcune, le più macroscopiche, in una sorta di decalogo degli orrori, riservando un più approfondito esame da parte del Centro studi Marongiu che sarà completato a breve.

\* \* \* \*

1. Il delitto di maltrattamenti in famiglia, in precedenza aggravato se commesso in danno di persona minore degli anni quattordici, è ora aggravato se commesso in danno o in presenza di minore degli anni diciotto: è evidente che l'equiparazione del danno alla mera presenza è del tutto irrazionale, ". Peraltro è solo il caso di osservare che, in molte delle ipotesi immaginabili, il familiare minore "in presenza del quale", con l'abitudine richiesta dalla fattispecie, vengono commesse le condotte di maltrattamento è esso stesso persona offesa e danneggiato, per cui riesce difficile immaginare - se non in senso pericolosamente restrittivo rispetto agli attuali confini dell'incriminazione, secondo dinamiche ben note nelle stagioni di frettoloso riformismo propagandistico - una presenza che non implichi offesa diretta.
2. Si prevede una nuova circostanza aggravante per lo stalking per il caso che il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Lo stalker è quindi avvisato: è preferibile rifuggire dall'uso del computer e commettere gli atti persecutori mediante il ricorso a strumenti più tradizionali quali il telefono o l'invio di corrispondenza a mezzo posta o, meglio ancora, di persona. Una logica davvero incomprensibile.
3. L'irrevocabilità della querela, che costituisce certamente una eccezione alla regola, ha un senso per reati particolarmente gravi come quelli di violenza sessuale nelle sue diverse forme, ma lo ha molto meno per il reato di atti persecutori ove appare opportuno lasciare alla persona offesa la libertà di determinarsi circa il mantenimento della procedibilità, anche a seguito dell'evolversi dei suoi rapporti con l'indagato/imputato. Insomma, una norma di eccessiva rigidità che non tiene conto della varietà delle situazioni concrete.



4. L'introduzione nel catalogo dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza anche dei delitti di maltrattamenti in famiglia e di stalking non considera, a tacer d'altro, il fatto che si tratta di reati abituali e che appare davvero problematico accertare la sussistenza della necessaria abitudine in presenza di un solo comportamento, quale quello commesso in flagranza.
5. La introduzione della facoltà per la polizia giudiziaria, sia pure previa autorizzazione del pubblico ministero, di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare si presta - fermi i rilievi di cui al punto che precede a proposito dell'incongrua distorsione del concetto di flagranza - a gravi strumentalizzazioni di situazioni di mero dissidio familiare. Si rinvia poi all'ordinaria procedura di convalida, in quanto compatibile: ma è sufficiente riflettere un attimo sugli inconvenienti - soprattutto informativi - che l'eccentrica dilatazione di un contesto prevalentemente disegnato sull'imputato *in vinculis* potrebbe generare per convincersi dell'opportunità di consentire, per questa specifica misura, il solo procedimento applicativo ordinario.
6. La mera segnalazione di un episodio di lesioni lievi, anche in assenza di querela, può consentire, ove si sia nell'ambito di violenza domestica, l'ammonizione da parte del questore e la sospensione della patente da parte del prefetto per un periodo da uno a tre mesi. Si tratta di misure di polizia che hanno natura di stigma sociale, ma la seconda ha anche un contenuto afflittivo, che prevedono l'intervento della pubblica autorità in dissidi familiari di modesta entità. Certo, l'intangibilità delle mura domestiche è ormai concetto superato, ma da qui a prevedere l'intervento autoritario nemmeno di un giudice, ma del questore o del prefetto ce ne corre! La concezione illiberale sottesa a questa norma si spinge sino al punto da prevedere l'omissione delle generalità dell'eventuale segnalante (si tratta, in altre parole, della garanzia dell'anonimato), con buona pace del diritto di difesa del segnalato: la enfasi retorica sul "femminicidio" ha comportato addirittura un ritorno alla "buca dei Dieci"!
7. Alla persona offesa dal delitto di maltrattamenti in famiglia (ed, in minor misura, dal delitto di atti persecutori) viene assicurato uno statuto processuale affatto particolare: le vengono cioè riconosciuti una serie di diritti e facoltà che le persone offese di delitti assai più gravi (si pensi all'omicidio volontario, al sequestro di persona a scopo di estorsione, alla stessa violenza sessuale) non hanno affatto: si va dal diritto di ricevere la notifica della richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari personali (tra l'altro, a pena di inammissibilità, a cura del richiedente e non della autorità giudiziaria), al diritto di ricevere sia (comunque, anche in assenza di richiesta) l'avviso della richiesta di archiviazione, con innalzamento da 10 a 20 giorni del termine per proporre opposizione, ed infine al diritto di ricevere l'avviso di chiusura delle indagini. Il pubblico ministero, nei cui confronti si avverte una sorta di inspiegabile diffidenza, deve quindi costantemente relazionarsi con la difesa della persona offesa, costantemente avvisata, senza che, peraltro e contraddittoriamente, siano disciplinate allora le sue facoltà di intervento a seguito degli avvisi ricevuti.
8. Inoltre, si è allargata anche alle persone offese dai reati di maltrattamenti in famiglia e di stalking la possibilità di essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato anche in assenza



dei requisiti reddituali previsti in via generale per gli imputati e per le persona offese da reati non ricompresi nella norma speciale ora oggetto di modifica: si tratta di una agevolazione a favore della presunta vittima, anche se facoltosa, che non ha alcun senso in quanto discrimina le persone offese a seconda della tipologia del reato asseritamente subito e che non è rispettosa di un principio fondamentale del giusto processo, quel è quello della parità delle parti.

Nell'auspicare che in occasione della conversione in legge il Parlamento sappia recuperare razionalità ed equilibrio, prestando attenzione anche ad una logica di sistema, l'Unione delle Camere Penali invita ancora una volta ad evitare in questa occasione e per il futuro, intereventi emergenziali che hanno finalità ed effetti soltanto mediatici e che aggravano in realtà la crisi di un sistema penale già disorganico e sempre più privo di una logica riconoscibile e si riserva di presentare all'attenzione dei gruppi parlamentari, in una ottica di riduzione del danno, un "pacchetto" di proposte emendative rispetto al testo del decreto legge n. 93.

Roma, 20 agosto 2013

La Giunta